



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LE TELECOMUNICAZIONI**

Relazione al Decreto - Legge

**“ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI
SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA E ACCESSO
AL LAVORO”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

in relazione alle misure adottate in capo ai cittadini ucraini attualmente accolti a San Marino, di cui all'attività dell'Unità di coordinamento istituita presso il Dipartimento Affari Esteri e alla necessità di provvedere a concedere loro opportunità di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, si rende necessario il presente Decreto Legge, mirante a prevedere e regolamentare la possibilità di accedere ad alcune attività lavorative e ulteriori misure in capo a coloro che già prestano in territorio servizi di assistenza per anziani e disabili.

In particolare, all'art. 1, viene prevista una deroga all'art.7 del Decreto Delegato del 24 febbraio 2016 n. 21 prevedendo, in capo ai soli cittadini ucraini, la possibilità di svolgere attività di assistente alla persona fino al 68^a anno di età, non esclusivamente con unico assistito, permanendo l'obbligatorietà dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del nulla osta lavorativo e del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro.

L'art. 2 interviene per prevedere in capo a chi, titolare di permesso di lavoro per motivi di lavoro, per cause a lui non imputabili, cessa dal rapporto di lavoro; in tal

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LE TELECOMUNICAZIONI**

caso si prevede la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 22 marzo 2022 n. 41.

All'art. 3 viene disposto che la concessione del permesso di soggiorno provvisorio avviene in forza dell'art. 2 bis, comma 2 del Decreto Legge del 22 marzo 2022 n.41 e, dunque, facendo rientrare tali cittadini ucraini nella quota del 5% mensile sulle 300 unità attualmente ospitate a San Marino.

L'art.4 prevede la possibilità di accedere al lavoro per i cittadini ucraini nelle categorie di cui al Decreto Delegato n.7\2022 e come previsto dall'art.14 comma 1 lettera b) del Decreto Delegato n. 130\2021, consentendo altresì la possibilità di accedere ad altri settori economici non previsti dal Decreto Delegato n. 7\2022, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione del Lavoro.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Luca Beccari)